

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GOMEZ D'AYALA, COMPAGNONI, MAMMUCARI, CARUBIA
e GRANATA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1964

Passaggio in enfiteusi e modalità di affrancazione delle terre incolte assegnate alle cooperative agricole

ONOREVOLI SENATORI. — A norma del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, larghe superfici di terreni, già incolti o mal coltivati, furono, su istanza di cooperative, appositamente costituite dai lavoratori della terra, assegnate ai contadini affinché fossero messe a coltura nelle Regioni dell'Italia centrale e meridionale.

L'assegnazione di questi terreni imposta dalla vigorosa lotta delle masse contadine portò un sensibile contributo al progresso agricolo, venne incontro ad esigenze di progresso economico-sociale e valse nello stesso tempo ad inferire un serio colpo al sistema latifondistico imperante nell'agricoltura meridionale.

I successivi interventi di riforma fondiaria fecero sì che gran parte dei terreni innanzi detti, già assegnati a cooperative, passassero in via definitiva ai contadini secondo i criteri fissati nelle leggi « Sila » e « Stralcio ».

Alcune decine di migliaia di ettari, però, non rientrando nell'ambito di applicazione delle leggi fondiarie, a cagione dei criteri di esproprio fissati da quelle leggi, sono rimaste in possesso delle cooperative che continuano a coltivarle e valorizzarle, pur senza

godere di quelle prospettive di definitiva assegnazione che le leggi fondiarie hanno assicurato, nella pur limitata area della loro applicazione.

D'altra parte esigenze di profonda trasformazione si pongono, anche se a tali esigenze ostano la rigidità dei disciplinari di concessione, le difficoltà di ricorso al credito, in mancanza di garanzie reali, la incertezza del rapporto stesso di concessione.

Il trasferimento della terra in proprietà di chi la lavora, da molti auspicato, acquista nel caso delle terre incolte assegnate a cooperative contadine carattere di assoluta priorità, oltrechè per evidenti ragioni di giustizia nei confronti di coloro che questi terreni hanno valorizzato con il loro sacrificio, anche per il fatto che esso costituisce l'unico modo per rendere possibili razionali e redditizie le trasformazioni fondiarie.

Le proposte avanzate dalla Conferenza nazionale dell'agricoltura e del mondo rurale vengono incontro, d'altra parte, alle esigenze innanzi rappresentate.

Allo scopo di promuovere il trasferimento della proprietà dei terreni a favore di coloro che li lavorano con il presente disegno di legge si propone la trasformazione dei rap-

porti di concessione innanzi detti in enfiteusi così da imporre agli attuali proprietari un concreto obbligo di adesione alle istanze di acquisto da parte dei contadini, in virtù del diritto di affrancazione connesso al rapporto enfiteutico.

Col disegno di legge, che si raccomanda all'approvazione del Senato, si propone di rendere più agevole la affrancazione, oltrechè rendendola possibile in ogni tempo, anche attraverso l'opportuno stanziamento di fondi ai fini di consentire la concessione di mutui, corrispondenti al capitale di affrancazione, alle condizioni agevolate suggerite

dalla stessa conferenza nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura.

Il disegno di legge considera infine la duplice possibilità, riconoscendosi l'esigenza di rispettare la volontà dei contadini, di operare la trasformazione in enfiteusi a favore delle cooperative ovvero dei contadini singoli.

La sollecita discussione ed approvazione del disegno di legge costituirà non solo un doveroso atto di giustizia verso i contadini, ma anche un concreto apporto all'ammodernamento della nostra agricoltura.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Alle concessioni di terre incolte e mal coltivate disposte a norma del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 279, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, e loro norme integrative e modificative, sono estese, con le modifiche di cui agli articoli seguenti, le norme dell'articolo 977 e seguenti del Codice civile sull'enfiteusi.

Art. 2.

La concessione in enfiteusi è attuata al nome della cooperativa concessionaria, in caso di conduzione collettiva, e in caso di conduzione divisa, al socio che ne è l'effettivo coltivatore, salvo diversa determinazione assunta dall'assemblea della cooperativa.

Art. 3.

Il canone enfiteutico è pari all'indennità attualmente gravante sul fondo, al netto delle imposte e degli altri oneri che restano a carico del concedente.

In caso di canone in misura variabile si applicano le norme della legge 11 giugno 1925, n. 998, sulla riduzione dei canoni in misura fissa.

Art. 4.

L'affrancazione è ammessa in ogni tempo indipendentemente dell'esistenza di proroghe ventennali o di eventuali piani di miglioramento.

Art. 5.

Alle affrancazioni previste dalla presente legge si applicano le vigenti disposizioni di finanziamento a favore della proprietà contadina.

I mutui per l'affrancazione saranno rimborsabili in 40 anni ad un saggio di interesse non superiore all'1 per cento a carico dell'affrancante.

Art. 6.

Per far fronte agli oneri a carico dello Stato derivanti dalla applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.950 milioni.

Tale spesa sarà coperta per l'esercizio finanziario 1964-65 con il prelevamento di 142 milioni di lire sugli stanziamenti previsti dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454; per i 39 esercizi finanziari successivi con l'iscrizione annua di 72 milioni di lire su appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7.

Per l'esecuzione delle opere previste dall'articolo 8 della legge 2 giugno 1961, numero 454, eseguite dalle cooperative concessionarie il sussidio statale è elevato al 70 per cento.

Tutti i contributi per i concorsi statali per qualsiasi titolo previsti dalle leggi vigenti, sono maggiorati del 30 per cento quando vengano concessi a cooperative di qualsiasi tipo costituite tra enfiteuti di terre incolte in base alla presente legge.

Art. 8.

La concessione enfiteutica con le modalità della presente legge si applica anche alle assegnazioni di terre incolte non prorogate o revocate con sentenze anche definitive, purchè non eseguite al momento dell'entrata in vigore della presente legge.